Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno

6 febbraio 2020

Sommario

I *Atti legislativi*

REGOLAMENTI

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/154 della Commissione del 23 gennaio 2020 che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Norsk Vodka»/«Norwegian Vodka»** 1

II *Atti non legislativi*

ACCORDI INTERNAZIONALI

★ **Decisione (PESC) 2020/155 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federale di Somalia sullo status della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)** 3

★ **Traduzione Accordo** 5

REGOLAMENTI

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/156 della Commissione del 23 gennaio 2020 che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Norsk Akevitt»/«Norsk Aquavit»/«Norsk Akvavit»/«Norwegian Aquavit»** 13

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/157 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo all'autorizzazione della tartrazina come additivo per mangimi destinati a cani, gatti, pesci ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori** [1] 15

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/158 della Commissione del 5 febbraio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione ai fini delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli** [2] 20

[2] Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ **Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/159 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'*Enterococcus faecium DSM 7134* come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 538/2007 (titolare dell'autorizzazione DSM Lactosan Starterkulturen GmbH & Co)** ([3]) 22

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/160 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di origano, olio di carvi, carvacrolo, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH)** ([4]) 25

★ **Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/161 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo al rinnovo dell'autorizzazione del *Bacillus subtilis* DSM 17299 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 1137/2007 (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S)** ([5]) 28

★ **Regolamento Di Esecuzione (UE) 2020/162 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo all'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS)** ([6]) 31

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/163 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo all'autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta dal *Trichoderma reesei* DSM 32338 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, polli allevati per la riproduzione e altre specie avicole allevate per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione europea da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)** ([7]) 34

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/164 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo all'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a tutte le specie suine e che abroga il regolamento (CE) n. 379/2009 (titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.)** ([8]) 37

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/165 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal *Paenibacillus lentus* DSM 32052 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso o allevati per la riproduzione e specie avicole minori e che abroga il regolamento (CE) n. 786/2007 (titolare dell'autorizzazione Elanco GmbH)** ([9]) 40

★ **Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/166 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo al rinnovo dell'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, anatre da ingrasso, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe e che abroga il regolamento (CE) n. 785/2007 [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.]** ([10]) 43

DECISIONI

★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio** 46

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

★ **Decisione n. 1/2020 del Comitato di Associazione UE-Repubblica di Moldova nella Formazione «Commercio» del 23 gennaio 2020 riguardo all'aggiornamento dell'allegato XV (Eliminazione dei dazi doganali) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra [2020/168]** 52

([10]) Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/154 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2020

che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Norsk Vodka»/«Norwegian Vodka»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 ([1]), in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), la Commissione ha esaminato la domanda della Norvegia del 25 novembre 2016 per la registrazione dell'indicazione geografica «Norsk Vodka»/«Norwegian Vodka».

(2) Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato con effetto a decorrere dall'8 giugno 2019.

(3) Avendo stabilito che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato le specifiche principali della scheda tecnica, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([3]), conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.

(4) Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.

(5) È pertanto opportuno registrare l'indicazione «Norsk Vodka»/«Norwegian Vodka» come indicazione geografica.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione geografica «Norsk Vodka»/«Norwegian Vodka» è registrata. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento conferisce la protezione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787 alla denominazione «Norsk Vodka»/«Norwegian Vodka».

([1]) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

([2]) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

([3]) GU C 241 del 17.7.2019, pag. 11.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2020

Per la Commissione
a nome della president
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (PESC) 2020/155 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2019

relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federale di Somalia sullo status della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/389/PESC [1] relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR).

(2) L'articolo 8 della decisione 2012/389/PESC stabilisce che lo status dell'EUCAP NESTOR e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUCAP NESTOR, dev'essere oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(3) Il 15 luglio 2012, in una lettera all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il primo ministro del governo federale provvisorio della Repubblica di Somalia ha confermato che i diritti e gli obblighi contenuti nell'accordo sullo status della missione Atalanta condotta dall'UE, concluso il 31 dicembre 2008, sarebbero stati applicabili anche all'EUCAP NESTOR, al suo personale, ai suoi locali e alle sue risorse.

(4) Il 12 dicembre 2016, nella decisione (PESC) 2016/2240 [2], il Consiglio ha deciso che l'EUCAP NESTOR dovrebbe concentrarsi sull'assistenza alla Somalia nel rafforzamento della capacità di sicurezza marittima al fine di consentirle di applicare il diritto marittimo con maggiore efficacia. La decisione (PESC) 2016/2240 ha rinominato EUCAP NESTOR come EUCAP Somalia. Sembrava pertanto opportuna la conclusione di un accordo formale sullo status della missione con la Repubblica federale di Somalia specificamente per l'EUCAP Somalia.

(5) Il 12 aprile 2018 il Consiglio ha adottato una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica federale di Somalia per un accordo sullo status della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia).

(6) Tra l'Unione e la Repubblica federale di Somalia è stato negoziato un accordo sullo status dell'EUCAP Somalia nella Repubblica federale di Somalia.

(7) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

---

[1] Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40.)

[2] Decisione (PESC) 2016/2240 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 18.).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federale di Somalia sullo status della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) («accordo») è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio
La presidente
A.-K. PEKONEN

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica federale di Somalia sullo status della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP SOMALIA)

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «UE»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA FEDERALE DI SOMALIA, in seguito denominata «Stato ospitante»,

dall'altra,

in seguito insieme denominate «Parti»,

TENUTO CONTO:

— della lettera datata 11 gennaio 2013 inviata dal primo ministro del governo federale della Repubblica di Somalia all'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

— della decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) ([1]),

— che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo Statuto della Corte penale internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito d'applicazione e definizioni

1. Il presente accordo si applica alla missione per lo sviluppo delle capacità dell'Unione europea in Somalia (EUCAP Somalia) e al suo personale.

2. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dello Stato ospitante.

3. Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a) «EUCAP Somalia» o «missione»: la missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia), istituita dalla decisione 2012/389/PESC del Consiglio dell'Unione europea, compresi componenti, unità, quartier generale e personale della stessa dispiegati nel territorio dello Stato ospitante e assegnati all'EUCAP Somalia;

b) «capomissione»: il capomissione dell'EUCAP Somalia nominato dal Consiglio dell'Unione europea;

c) «Unione europea» o «UE»: gli organi permanenti dell'UE, nonché il relativo personale;

d) «Stato d'origine»: lo Stato membro dell'UE o il paese terzo che ha distaccato personale presso la missione;

e) «personale dell'EUCAP Somalia»: il capomissione, il personale distaccato dagli Stati membri dell'UE, dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), dalle istituzioni dell'UE e dai paesi terzi invitati dall'UE a partecipare all'EUCAP Somalia, nonché il personale internazionale assunto su base contrattuale dall'EUCAP Somalia, incaricato di preparare, sostenere e attuare la missione e il personale che viaggia su richiesta di uno Stato d'origine, un'istituzione dell'UE o il SEAE nel quadro della missione, esclusi i fornitori commerciali e il personale assunto in loco;

f) «quartier generale»: il quartier generale dell'EUCAP Somalia a Mogadiscio;

g) «locali»: tutti gli edifici, le strutture, le installazioni e i terreni richiesti per lo svolgimento delle attività della missione, nonché per l'alloggio del personale dell'EUCAP Somalia;

([1]) GU UE L 187 del 17.7.2012, pag. 40.

h) «personale assunto in loco»: il personale che ha la cittadinanza dello Stato ospitante o che vi risiede in modo permanente;

i) «corrispondenza ufficiale»: tutta la corrispondenza relativa all'EUCAP Somalia e alle sue funzioni;

j) «fornitore»: la persona che fornisce all'EUCAP Somalia beni o servizi in relazione alle attività della missione;

k) «mezzi dell'EUCAP Somalia»: le attrezzature, compresi i mezzi di trasporto, e i beni di consumo necessari all'EUCAP Somalia.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. L'EUCAP Somalia e il relativo personale rispettano le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi dell'EUCAP Somalia.

2. L'EUCAP Somalia è autonoma per quanto riguarda l'esecuzione delle sue funzioni nell'ambito del presente accordo. Lo Stato ospitante rispetta il carattere unitario e internazionale dell'EUCAP Somalia.

3. Il capomissione informa periodicamente il governo dello Stato ospitante del numero dei membri del personale dell'EUCAP Somalia presenti nel territorio dello Stato ospitante.

Articolo 3

Identificazione

1. Il personale dell'EUCAP Somalia è munito di, e identificato da, una tessera di riconoscimento della missione che ha l'obbligo di portare in permanenza. Alle autorità competenti dello Stato ospitante è fornito un facsimile della tessera di riconoscimento della missione.

2. I veicoli e tutti gli altri mezzi di trasporto dell'EUCAP Somalia recano contrassegni d'identificazione o targhe o entrambi, distintivi dell'EUCAP Somalia, se le condizioni di sicurezza lo consentono. I facsimile di tali contrassegni e targhe sono forniti alle autorità competenti dello Stato ospitante.

3. L'EUCAP Somalia è autorizzata a esporre la bandiera dell'UE presso il quartier generale e altrove, da sola o assieme alla bandiera dello Stato ospitante, a seconda della decisione del capomissione. Le bandiere nazionali o insegne dei contingenti nazionali che costituiscono l'EUCAP Somalia possono essere esposte sui locali, sui veicoli e tutti gli altri mezzi di trasporto, e sulle uniformi dell'EUCAP Somalia, su decisione del capomissione.

Articolo 4

Attraversamento delle frontiere e circolazione nel territorio dello Stato ospitante

1. Il personale, i mezzi, i veicoli e tutti gli altri mezzi di trasporto dell'EUCAP Somalia attraversano le frontiere della parte ospitante ai valichi di frontiera ufficiali, nei porti marittimi e attraverso i corridoi aerei internazionali.

2. Lo Stato ospitante facilita l'ingresso nel suo territorio e l'uscita dallo stesso del personale, dei mezzi, dei veicoli e di tutti gli altri mezzi di trasporto dell'EUCAP Somalia. Fatto salvo il controllo dei passaporti all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato ospitante e dell'uscita dallo stesso, il personale dell'EUCAP Somalia, in possesso della tessera di riconoscimento della missione o della prova provvisoria della partecipazione all'EUCAP Somalia, non è soggetto alle disposizioni regolamentari in materia di controlli e procedure doganali, visti e immigrazione, né a qualsiasi forma di ispezione dei servizi per l'immigrazione nel territorio dello Stato ospitante.

3. Il personale dell'EUCAP Somalia è esonerato dall'applicazione delle disposizioni regolamentari dello Stato ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio dello Stato ospitante.

4. I mezzi, i veicoli e tutti gli altri mezzi di trasporto dell'EUCAP Somalia in ingresso, in transito o in uscita dal territorio dello Stato ospitante a supporto della missione sono esonerati dalla produzione di inventari e di altra documentazione doganale nonché da ogni ispezione.

5. I veicoli e tutti gli altri mezzi di trasporto utilizzati a sostegno dell'EUCAP Somalia non sono soggetti agli obblighi locali di immatricolazione e autorizzazione. Restano applicabili le norme e i regolamenti internazionali pertinenti.

Se necessario, sono conclusi accordi supplementari a norma dell'articolo 19.

6. Il personale dell'EUCAP Somalia è autorizzato alla guida di veicoli, al governo di mezzi navali e al pilotaggio di aeromobili e di tutti gli altri mezzi di trasporto nel territorio dello Stato ospitante purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida, di un certificato di comandante o di una licenza di pilota nazionale o internazionale in corso di validità. Lo Stato ospitante accetta come validi, senza sottoporli a tasse o diritti, le patenti e i permessi di guida detenuti dal personale dell'EUCAP Somalia.

7. L'EUCAP Somalia e il relativo personale, nonché i veicoli e tutti gli altri mezzi di trasporto, le attrezzature e le forniture possono spostarsi liberamente e senza restrizioni attraverso il territorio dello Stato ospitante, compresi il mare territoriale e il suo spazio aereo.

Se necessario, possono essere conclusi accordi supplementari a norma dell'articolo 19.

8. Ai fini del viaggio in adempimento delle proprie mansioni ufficiali, il personale e il personale assunto in loco dall'EUCAP Somalia sono autorizzati a utilizzare strade, ponti, traghetti, aeroporti e porti pubblici senza il pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse o altri oneri. L'EUCAP Somalia non è esonerata dal pagamento di ragionevoli oneri per servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante.

Articolo 5

Privilegi e immunità dell'EUCAP Somalia concessi dallo Stato ospitante

1. I locali dell'EUCAP Somalia sono inviolabili. Non è consentito agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi, tranne che con il consenso del capomissione.

2. I locali dell'EUCAP Somalia, il loro mobilio e gli altri mezzi che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.

3. L'EUCAP Somalia, i suoi beni e mezzi, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell'immunità giurisdizionale di ogni genere.

4. Gli archivi e i documenti dell'EUCAP Somalia sono inviolabili in ogni tempo e ovunque essi si trovino.

5. La corrispondenza ufficiale dell'EUCAP Somalia è inviolabile.

6. L'EUCAP Somalia, nonché i suoi fornitori di merci o servizi, sono esonerati dal pagamento di qualsiasi imposta e tassa, nazionale, regionale e comunale e di ogni onere di natura analoga per quanto riguarda le merci acquistate e importate, i servizi forniti e i locali utilizzati dall'EUCAP Somalia ai fini della missione stessa. L'EUCAP Somalia non è esonerata dal pagamento di imposte, tasse o oneri percepiti in remunerazione di servizi resi.

7. Per gli articoli richiesti ai fini dell'EUCAP Somalia lo Stato ospitante consente l'ingresso e concede per questi articoli l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi prestati.

Articolo 6

Privilegi e immunità del personale dell'EUCAP Somalia concessi dallo Stato ospitante

1. Il personale dell'EUCAP Somalia non è soggetto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.

2. I documenti, la corrispondenza e i mezzi del personale dell'EUCAP Somalia godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 7.

3. Lo Stato ospitante, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, fornisce al personale dell'EUCAP Somalia una carta d'identità diplomatica.

4. Il personale dell'EUCAP Somalia gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante in ogni circostanza. Lo Stato d'origine o l'istituzione UE interessata, secondo i casi, può rinunciare all'immunità dalla giurisdizione penale per il personale dell'EUCAP Somalia. Tale rinuncia deve sempre essere una rinuncia espressa.

5. I membri del personale dell'EUCAP Somalia godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Il capomissione e l'autorità competente dello Stato d'origine o l'istituzione UE sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale dell'EUCAP Somalia dinanzi a un giudice dello Stato ospitante. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il capomissione e l'autorità competente dello Stato d'origine o l'istituzione UE certificano al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto dal membro del personale dell'EUCAP Somalia nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato e si applica l'articolo 16. Se l'atto non è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione da parte del capomissione e dell'autorità competente dello Stato d'origine o dell'istituzione UE è vincolante per la giurisdizione dello Stato ospitante che non può contestarla. Il membro del personale dell'EUCAP Somalia che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l'immunità dalla giurisdizione nei confronti di ogni controricorso direttamente collegato all'azione in giudizio principale.

6. Il personale dell'EUCAP Somalia non è tenuto all'obbligo di rendere testimonianza.

7. Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale dell'EUCAP Somalia, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale dell'EUCAP Somalia, certificati dal capomissione come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordine. Nei procedimenti civili, i membri del personale dell'EUCAP Somalia non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o a ogni altra misura restrittiva.

8. L'immunità di un membro del personale dell'EUCAP Somalia dalla giurisdizione dello Stato ospitante non lo esenta dalla giurisdizione dello Stato d'origine.

9. Il personale dell'EUCAP Somalia è esentato, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'EUCAP Somalia, dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato ospitante.

10. Sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'EUCAP Somalia o dagli Stati d'origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dello Stato ospitante, i membri del personale dell'EUCAP Somalia sono esenti da qualunque forma di imposizione nello Stato ospitante.

11. Lo Stato ospitante, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale di membri del personale dell'EUCAP Somalia e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse e altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. Lo Stato ospitante autorizza altresì l'esportazione di tali oggetti. L'acquisto di beni e servizi sul mercato interno da parte del personale dell'EUCAP Somalia è esentato dal pagamento dell'IVA e delle imposte in conformità delle leggi dello Stato ospitante.

12. I membri del personale dell'EUCAP Somalia sono esenti dall'ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati a uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena dello Stato ospitante. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza del membro del personale dell'EUCAP Somalia interessato o di un rappresentante autorizzato dell'EUCAP Somalia.

Articolo 7

Personale assunto in loco

Il personale assunto in loco gode dei privilegi e delle immunità a esso riconosciuti dallo Stato ospitante. Tuttavia lo Stato ospitante esercita la propria giurisdizione su detto personale in maniera da non interferire indebitamente con lo svolgimento delle funzioni dell'EUCAP Somalia.

Articolo 8

Giurisdizione penale

Le autorità competenti dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare nel territorio dello Stato ospitante i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legge dello Stato d'origine sui membri del personale dell'EUCAP Somalia.

Articolo 9

Sicurezza

1. Lo Stato ospitante, tramite mezzi propri, assume la piena responsabilità della sicurezza del personale dell'EUCAP Somalia.

2. Ai fini del paragrafo 1, lo Stato ospitante adotta tutte le misure necessarie per la protezione, l'incolumità e la sicurezza dell'EUCAP Somalia e del relativo personale. Eventuali disposizioni specifiche, proposte dallo Stato ospitante, sono convenute con il capomissione prima di essere attuate. Lo Stato ospitante consente e sostiene gratuitamente le attività connesse all'evacuazione medica del personale dell'EUCAP Somalia.

Se necessario, sono conclusi accordi supplementari ai sensi dell'articolo 19.

3. Il personale dell'EUCAP Somalia è autorizzato, previa decisione del capomissione, a portare armi leggere e munizioni.

4. L'EUCAP Somalia è autorizzata a tale proposito ad adottare, nel territorio dello Stato ospitante, tutte le misure necessarie, compreso l'impiego della forza necessaria e commisurata, per proteggere il personale, i locali, i veicoli e i mezzi dell'EUCAP Somalia da atti che potrebbero mettere in pericolo la vita dei membri del personale dell'EUCAP Somalia o causare loro danni fisici e, ove necessario, per proteggere simultaneamente altre persone che fanno fronte alla stessa minaccia, nelle immediate vicinanze della missione, da atti che metterebbero in pericolo la vita di tali persone o che potrebbero causare loro gravi danni fisici.

5. L'elenco del personale dell'EUCAP Somalia designato e autorizzato dal capomissione a portare armi da fuoco e munizioni, compreso il trasporto di tali armi, è comunicato alle competenti autorità dello Stato ospitante. Le autorità competenti dello Stato ospitante provvedono a fornire licenze di trasporto e di porto d'armi a tale personale dell'EUCAP Somalia specificamente designato e autorizzato.

Articolo 10

Uniformi

1. Il personale dell'EUCAP Somalia indossa uniformi nazionali o abiti civili con segni distintivi di identificazione della missione stessa.

2. L'uso dell'uniforme è soggetto a norme emanate dal capomissione.

Articolo 11

Cooperazione e accesso all'informazione

1. Lo Stato ospitante offre piena cooperazione e sostegno all'EUCAP Somalia e al relativo personale.

2. Se richiesto e se necessario per il compimento della missione, lo Stato ospitante fornisce al personale dell'EUCAP Somalia effettivo accesso a:

a) locali, siti e veicoli ufficiali sotto il controllo dello Stato ospitante, che sono rilevanti per l'espletamento del mandato dell'EUCAP Somalia;

b) documenti, materiali e informazioni sotto il controllo dello Stato ospitante, nella misura in cui sono necessari per l'espletamento del mandato dell'EUCAP Somalia.

Se necessario ai fini del presente comma, sono conclusi accordi supplementari a norma dell'articolo 19.

3. Il capomissione e lo Stato ospitante si consultano regolarmente e adottano opportune misure per assicurare contatti stretti e reciproci a ogni livello appropriato. Lo Stato ospitante può nominare un ufficiale di collegamento presso l'EUCAP Somalia.

Articolo 12

Supporto dello Stato ospitante e contratti

1. Lo Stato ospitante assiste, su richiesta, l'EUCAP Somalia a trovare locali adeguati.

2. Se necessari e disponibili, lo Stato ospitante mette a disposizione a titolo gratuito i locali di sua proprietà o di proprietà di enti privati, nella misura in cui i locali in questione siano richiesti per lo svolgimento delle attività amministrative e operative dell'EUCAP Somalia.

3. Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, asseconda la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto della missione, anche per quanto riguarda i locali comuni e le attrezzature destinati agli esperti dell'EUCAP Somalia.

4. Lo Stato ospitante presta assistenza e supporto all'EUCAP Somalia alle stesse condizioni previste per i propri cittadini.

5. L'EUCAP Somalia ha la capacità giuridica necessaria, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante, per lo svolgimento della sua missione e, in particolare, per aprire conti bancari, acquisire o alienare mezzi e per essere parte di procedimenti giudiziari.

6. La legislazione applicabile ai contratti conclusi dall'EUCAP Somalia nello Stato ospitante è determinata dalle pertinenti disposizioni in detti contratti.

7. I contratti conclusi dall'EUCAP Somalia possono stipulare che la procedura di composizione delle controversie, di cui all'articolo 16, paragrafi 3 e 4, è applicabile alle controversie derivanti dall'attuazione di detto contratto.

8. Lo Stato ospitante agevola l'attuazione dei contratti conclusi dall'EUCAP Somalia con gli enti commerciali ai fini della missione.

Articolo 13

Modifiche dei locali

1. L'EUCAP Somalia è autorizzata a costruire, variare o modificare in altro modo i locali in funzione delle necessità operative.

2. Lo Stato ospitante non richiede alcun indennizzo dall'EUCAP Somalia in relazione a tali costruzioni, variazioni o modifiche dei locali.

Articolo 14

Decesso di membri del personale dell'EUCAP Somalia

1. Il capomissione ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio delle salme dei membri del personale dell'EUCAP Somalia, nonché dei loro effetti personali.

2. Sulla salma del personale dell'EUCAP Somalia non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato d'origine interessato e la presenza di un rappresentante dell'EUCAP Somalia o un rappresentante dello Stato d'origine interessato o di entrambi.

3. Lo Stato ospitante e l'EUCAP Somalia si prestano la massima cooperazione possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio delle salme dei membri del personale dell'EUCAP Somalia.

Articolo 15

Comunicazioni

1. L'EUCAP Somalia può installare e far funzionare stazioni radio trasmittenti e riceventi e sistemi satellitari. Essa coopera con le autorità competenti dello Stato ospitante per evitare conflitti quanto all'utilizzazione delle frequenze idonee. L'accesso allo spettro di frequenze è concesso dallo Stato ospitante a titolo gratuito.

2. L'EUCAP Somalia ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e gode del diritto di installare le apparecchiature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all'interno dei locali dell'EUCAP Somalia e tra questi, inclusa la posa di cavi e linee di terra, ai fini dell'EUCAP Somalia.

3. All'interno dei suoi locali l'EUCAP Somalia può prendere le disposizioni necessarie per l'inoltro della corrispondenza postale indirizzata all'EUCAP Somalia o al suo personale, o da essi spedita.

Articolo 16

Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite

1. L'EUCAP Somalia e il relativo personale non sono responsabili per i danni e le perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche, inerenti alle esigenze operative o causati da attività relative a disordini civili o alla protezione dell'EUCAP Somalia.

2. Al fine di giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche non contemplati dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti beni dell'EUCAP Somalia, sono trasmesse all'EUCAP Somalia tramite le autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate da persone fisiche o giuridiche dello Stato ospitante, e alle autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate dall'EUCAP Somalia.

3. Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo sono presentate a una commissione per le richieste di indennizzo composta pariteticamente di rappresentanti dell'EUCAP Somalia e di rappresentanti dello Stato ospitante. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo.

4. La controversia, se non può essere composta nell'ambito della commissione per le richieste di indennizzo, è composta per via diplomatica tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell'UE, per le richieste di indennizzo di un importo massimo pari a 40 000 EUR. Per le richieste di indennizzo superiori al suddetto importo, la controversia è sottoposta a un collegio arbitrale, le cui decisioni sono vincolanti.

5. Il collegio arbitrale di cui al paragrafo 4 è composto di tre arbitri, di cui uno nominato dallo Stato ospitante, uno dall'EUCAP Somalia e il terzo congiuntamente dallo Stato ospitante e dall'EUCAP Somalia. Se entro due mesi una delle parti non ha nominato un arbitro oppure se lo Stato ospitante e l'EUCAP Somalia non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro, l'arbitro in questione è nominato dal presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea.

6. L'EUCAP Somalia e le autorità amministrative dello Stato ospitante concludono un accordo amministrativo inteso a definire il mandato della commissione per le richieste di indennizzo e del collegio arbitrale, le procedure applicabili all'interno di tali organi e le condizioni cui è soggetta la presentazione delle richieste di indennizzo.

Articolo 17

Collegamenti e controversie

1. Tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell'EUCAP Somalia e delle competenti autorità dello Stato ospitante.

2. Se non si giunge a una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte dallo Stato ospitante e dai rappresentanti dell'UE esclusivamente per via diplomatica.

Articolo 18

Disposizioni varie

1. Il governo dello Stato ospitante è responsabile dell'attuazione e del rispetto da parte delle sue autorità locali competenti dei privilegi, delle immunità e dei diritti dell'EUCAP Somalia e del relativo personale, come contemplato dal presente accordo.

2. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell'UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce all'EUCAP Somalia.

Articolo 19

Modalità di attuazione

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il capomissione e le autorità amministrative dello Stato ospitante.

Articolo 20

Entrata in vigore e cessazione

1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma e resta in vigore fino alla data di partenza dell'ultimo membro del personale dell'EUCAP Somalia, secondo quanto notificato dalla missione stessa.

2. In deroga al paragrafo 1, si considera che le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, all'articolo 6, paragrafi 1, 3, 4, 6, 8, 9 e 10 e agli articoli 13 e 16 sono state applicate dalla data in cui il primo membro del personale dell'EUCAP Somalia è stato schierato, qualora detta data sia anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo.

3. Il presente accordo può essere oggetto di modifica o cessazione con un accordo scritto tra le parti.

4. La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'accordo stesso prima della cessazione.

Fatto a Mogadiscio, l'11 gennaio 2020, in duplice copia, in lingua inglese

Per l'Unione europea *Per la Repubblica federale di Somalia*

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/156 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2020

che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Norsk Akevitt»/«Norsk Aquavit»/«Norsk Akvavit»/«Norwegian Aquavit»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 ([1]), in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), la Commissione ha esaminato la domanda della Norvegia del 25 novembre 2016 per la registrazione dell'indicazione geografica «Norsk Akevitt»/«Norsk Aquavit»/«Norsk Akvavit»/«Norwegian Aquavit».

(2) Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato con effetto a decorrere dall'8 giugno 2019.

(3) Avendo stabilito che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato le specifiche principali della scheda tecnica, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([3]), conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.

(4) Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.

(5) È pertanto opportuno registrare l'indicazione «Norsk Akevitt»/«Norsk Aquavit»/«Norsk Akvavit»/«Norwegian Aquavit» come indicazione geografica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione geografica «Norsk Akevitt»/«Norsk Aquavit»/«Norsk Akvavit»/«Norwegian Aquavit» è registrata. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento conferisce la protezione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787 alla denominazione «Norsk Akevitt»/«Norsk Aquavit»/«Norsk Akvavit»/«Norwegian Aquavit».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

([2]) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

([3]) GU C 239 del 16.7.2019, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2020

Per la Commissione
a nome della president
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/157 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

relativo all'autorizzazione della tartrazina come additivo per mangimi destinati a cani, gatti, pesci ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ([2]).

(2) La tartrazina è stata autorizzata a tempo indeterminato, in conformità alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a pesci ornamentali appartenente al gruppo «coloranti, compresi i pigmenti», nella rubrica «altri coloranti». Essa è stata anche autorizzata a tempo indeterminato come additivo per mangimi destinati a cani e gatti appartenente al gruppo «coloranti, compresi i pigmenti», nella rubrica «sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari». L'additivo è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. Esso è stato inoltre autorizzato a tempo indeterminato dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione ([3]) come additivo per mangimi destinati a uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori appartenenti al gruppo «coloranti, compresi i pigmenti», nella rubrica «altri coloranti».

(3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione della tartrazina come additivo per mangimi destinati a pesci ornamentali, cani e gatti, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «coloranti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Nel parere del 18 ottobre 2016 ([4]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la tartrazina non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali. Essa ha inoltre concluso che l'esposizione per inalazione alla tartrazina è ritenuta pericolosa per gli utilizzatori dell'additivo, che la sostanza è considerata un sensibilizzante della pelle e che non è stato possibile trarre conclusioni sul potere di irritazione cutanea o oculare. La Commissione ritiene pertanto che dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare un'incidenza negativa sulla salute umana, in particolare per quanto riguarda gli utilizzatori degli additivi. In conformità al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione ([5]), nella fase I della valutazione del rischio ambientale è stato stabilito che la tartrazina, quale additivo per animali non destinati alla produzione di alimenti, è esentata da un'ulteriore valutazione a causa dell'improbabilità di un effetto significativo sull'ambiente, in quanto nel suddetto parere l'Autorità non ha individuato alcun elemento di preoccupazione basato su prove scientifiche. L'Autorità ha inoltre concluso che la tartrazina è efficace nel conferire colore ai mangimi e influisce favorevolmente sul colore dei pesci ornamentali e degli uccelli ornamentali granivori. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

([2]) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

([3]) Regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione, del 2 marzo 2005, concernente le autorizzazioni a tempo indeterminato per taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3).

([4]) *EFSA Journal* 2016; 14(11):4613.

([5]) Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).

(5) La valutazione della tartrazina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno concedere alle parti interessate un periodo transitorio affinché possano prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 26 agosto 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 26 febbraio 2020, possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 febbraio 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 26 febbraio 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: coloranti. i) Sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi								
2a102	Tartrazina	*Composizione dell'additivo* La tartrazina è descritta come sale sodico (componente principale). Forma solida *Caratterizzazione della sostanza attiva come sale sodico* La tartrazina è composta essenzialmente da trisodio 5-idrossi-1-(4-solfonatofenil)-4-(4-solfonatofenilazo)-H-pirazol-3-carbossilato e da sostanze coloranti accessorie associate a cloruro di sodio e/o solfato di sodio quali principali componenti non colorati. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio. Formula chimica: $C_{16}H_9N_4Na_3O_9S_2$ Forma solida prodotta mediante sintesi chimica Numero CAS: 1934-21-0 Criteri di purezza Sostanza colorante calcolata come sale sodico: ≥ 85 % (saggio) Sostanza colorante accessoria: ≤ 1 % Composti organici diversi dalle sostanze coloranti ≤ 0,5 %: — acido 4-idrazin-benzensolfonico — acido 4-amminobenzen-1-solfonico — acido 5-osso-1-(4-solfofenil)-2-pirazolin-3-carbossilico — acido 4,4′-diazoamminodi-(benzensolfonico)	Gatti	-	-	433	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della cute e dell'apparato respiratorio.	26.2.2030
			Cani	-	-	520		
			Piccoli roditori	-	-	2 000		
			Uccelli ornamentali granivori	-	-	63		

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		— acido tetraidrossisuccinico Ammine primarie aromatiche non solfonate: ≤ 0,01 % Sostanze estraibili in etere: ≤ 0,2 % in condizioni di neutralità *Metodo di analisi* ([1]) Per la quantificazione del tenore totale di sostanze coloranti della tartrazina nell'additivo per mangimi: — spettrofotometria a 426 nm [Monografie FAO JECFA n. 1, vol. 4 e regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione]. Per la quantificazione della tartrazina negli alimenti per animali: — cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS).						
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: coloranti. iii) Sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali.								
2a102	Tartrazina	*Composizione dell'additivo* La tartrazina è descritta come sale sodico (componente principale). Forma solida *Caratterizzazione della sostanza attiva come sale sodico* La tartrazina è composta essenzialmente da trisodio 5-idrossi-1-(4-solfonatofenil)-4-(4-solfonatofenilazo)-H-pirazol-3-carbossilato e da sostanze coloranti accessorie associate a cloruro di sodio e/o solfato di sodio quali principali componenti non colorati. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.	Pesci ornamentali	-	-	1 924	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della cute e dell'apparato respiratorio.	26.2.2030

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		Formula chimica: $C_{16}H_9N_4Na_3O_9S_2$ Forma solida prodotta mediante sintesi chimica Numero CAS: 1934-21-0 Criteri di purezza Sostanza colorante calcolata come sale sodico: ≥ 85 % (saggio) Sostanza colorante accessoria: < 1 % Composti organici diversi dalle sostanze coloranti ≤ 0,5 %: — acido 4-idrazin-benzensolfonico — acido 4-amminobenzen-1-solfonico — acido 5-osso-1-(4-solfofenil)-2-pirazolin-3-carbossilico — acido 4,4′-diazoamminodi-(benzensolfonico) — acido tetraidrossisuccinico Ammine primarie aromatiche non solfonate: ≤ 0,01 % Sostanze estraibili in etere: ≤ 0,2 % in condizioni di neutralità *Metodo di analisi* (1) Per la quantificazione del tenore totale di sostanze coloranti della tartrazina nell'additivo per mangimi: — spettrofotometria a 426 nm [Monografie FAO JECFA n. 1, vol. 4 e regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione]. Per la quantificazione della tartrazina negli alimenti per animali: — cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS).						

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/158 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione ai fini delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada ([1]), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 5, della direttiva 96/53/CE del Consiglio ([2]) prevede la possibilità per gli Stati membri di installare apparecchiature di pesatura a bordo dei veicoli, al fine di effettuare il controllo di veicoli o veicoli combinati che potrebbero aver superato il peso massimo autorizzato.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione ([3]) stabilisce disposizioni dettagliate a garanzia di norme uniformi in materia di interoperabilità e compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli.

(3) Poiché le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione sono in conflitto con le disposizioni concernenti le apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli di cui all'appendice 14 dell'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione ([4]), è pertanto opportuno modificare il suddetto allegato al fine di sopprimere il punto 5.5 dell'appendice 14.

(4) Le misure previste dal presente regolamento di esecuzione della Commissione sono conformi al parere del comitato sul trasporto stradale di cui all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto 5.5 dell'appendice 14 dell'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è soppresso.

([1]) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

([2]) Direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione, del 12 luglio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai fini dell'attuazione dell'interoperabilità e della compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 192 del 18.702019, pag. 1).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1).

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/159 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'*Enterococcus faecium DSM 7134* come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 538/2007 (titolare dell'autorizzazione DSM Lactosan Starterkulturen GmbH & Co)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2) L'*Enterococcus faecium* DSM 7134 è stato autorizzato per 10 anni come additivo per mangimi destinato a suinetti svezzati e suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 538/2007 della Commissione ([2]).

(3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata dal titolare dell'autorizzazione una domanda di rinnovo dell'autorizzazione dell'*Enterococcus faecium* DSM 7134 sia come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati sia come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, con la richiesta che l'additivo venga classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Nel parere del 27 febbraio 2019 ([3]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che l'additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione. L'Autorità ha concluso che l'*Enterococcus faecium* DSM 7134 continua ad essere sicuro per gli animali bersaglio, i consumatori, gli utilizzatori e l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. Di conseguenza la Commissione ritiene che dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare un'incidenza negativa sulla salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo.

(5) La valutazione dell'*Enterococcus faecium* DSM 7134 dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale sostanza come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione dell'*Enterococcus faecium* DSM 7134 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 538/2007.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

([2]) Regolamento (CE) n. 538/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego dell'*Enterococcus faecium* DSM 7134 (Bonvital) come additivo per mangimi (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 16).

([3]) *EFSA Journal* 2019; 17(3):5650.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 538/2007 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.									
4b1841	Lactosan Starterkulturen GmbH & Co	*Enterococcus faecium* DSM 7134	**Composizione dell'additivo** Preparato di *Enterococcus faecium* DSM 7134 con un tenore minimo di: Polvere: $1x10^{10}$ CFU/g di additivo Granuli (microincapsulati): $1x10^{10}$ CFU/g di additivo **Caratterizzazione della sostanza attiva** Cellule vitali di *Enterococcus faecium* DSM 7134 **Metodo di analisi** (1) Per il conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di bile esculin azide agar (EN 15788) Per l'identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).	Suinetti (svezzati)	—	$0,5 \times 10^9$	4×10^9	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, della cute e degli occhi.	6 febbraio 2030
				Suini da ingrasso	—	$0,2 \times 10^9$	1×10^9		26 febbraio 2030

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/160 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di origano, olio di carvi, carvacrolo, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di olio di origano, olio di carvi, carvacrolo, salicilato di metile e L-mentolo. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.

(3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di olio di origano, olio di carvi, carvacrolo, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4) Nel parere del 2 aprile 2019 ([2]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di olio di origano, olio di carvi, carvacrolo, salicilato di metile e L-mentolo non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'esposizione degli utilizzatori per inalazione è improbabile e che non è stato possibile trarre una conclusione sulla sensibilizzazione cutanea od oculare. La Commissione ritiene pertanto che dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare un'incidenza negativa sulla salute umana, in particolare per quanto riguarda gli utilizzatori degli additivi. L'Autorità ha concluso che l'additivo ha il potenziale per riuscire a migliorare il rendimento zootecnico. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) La valutazione del preparato di olio di origano, olio di carvi, carvacrolo, salicilato di metile e L-mentolo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) *EFSA Journal 2019*;17(4):5688.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di additivo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento del rendimento zootecnico).									
4d19	Biomin GmbH	Olio di origano, olio di carvi, carvacrolo, salicilato di metile e L-mentolo	**Composizione dell'additivo** Preparato di: — oli essenziali di origano (*Origanum vulgare* L.) (60-80 mg/g) e di semi di carvi (*Carum carvi* L.) (5-10 mg/g), — carvacrolo (60-80 mg/g), salicilato di metile (10-40 mg/g) e L-mentolo (30-55 mg/g) Forma solida **Caratterizzazione della sostanza attiva** Olio di origano (*Origanum vulgare L.*) (numero CAS: 8007-11-2) con un tenore di linalolo compreso tra 1,8 e 16 mg/g Olio di semi di carvi (*Carum carvi* L.) (numero CAS: 8000-42-8) con un tenore di D-carvone compreso tra 2,5 e 6,5 mg/g Olio di carvacrolo (numero CAS: 499-75-2) ≥ 99 % con un contenuto di carvacrolo compreso tra 95 e 140 mg/g (di origano e carvacrolo puro) Salicilato di metile (numero CAS: 119-36-8 L-mentolo (numero CAS: 2216-51-8). **Metodo di analisi** (1) Quantificazione delle sostanze attive nell'additivo per mangimi: gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID).	Suinetti svezzati	—	75	125	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle e degli occhi.	26 febbraio 2030

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/161 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

relativo al rinnovo dell'autorizzazione del *Bacillus subtilis* DSM 17299 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 1137/2007 (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2) Il *Bacillus subtilis* DSM 17299 è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 1137/2007 della Commissione ([2]) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso.

(3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del *Bacillus subtilis* DSM 17299 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Nel parere del 2 aprile 2019 ([3]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati attestanti che l'additivo è conforme alle attuali condizioni di autorizzazione. L'Autorità ha confermato le sue precedenti conclusioni secondo cui il *Bacillus subtilis* DSM 17299 è considerato sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori di prodotti ottenuti da animali nutriti con l'additivo e per l'ambiente. Ha inoltre concluso che esiste la possibilità che gli utilizzatori siano esposti alla sostanza per inalazione e che non è stato possibile trarre alcuna conclusione sui rischi potenziali di irritazione della cute e degli occhi e di sensibilizzazione cutanea. La Commissione ritiene pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo.

(5) La valutazione del *Bacillus subtilis* DSM 17299 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del *Bacillus subtilis* DSM 17299 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1137/2007.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

([2]) Regolamento (CE) n. 1137/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007, relativo all'autorizzazione del *Bacillus subtilis* (O35) come additivo per mangimi (GU L 256 del 2.10.2007, pag. 5).

([3]) *EFSA Journal 2019*; 17(4):5687.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1137/2007 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.									
4b1821	Chr. Hansen A/S	*Bacillus subtilis* DSM 17299	**Composizione dell'additivo** Preparato di *Bacillus subtilis* DSM 17299 contenente almeno $1,6 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo Forma solida **Caratterizzazione della sostanza attiva** Spore vitali di *Bacillus subtilis* DSM 17299 **Metodo di analisi** (1) Conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar (EN 15784) Identificazione del *Bacillus subtilis* DSM 17299 nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)	Polli da ingrasso	-	8×10^8	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. L'impiego è consentito nei mangimi contenenti uno dei seguenti coccidiostatici autorizzati: diclazuril, alofuginone, robenidina, decochinato, narasina/nicarbazina, lasalocid sodico, maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina, salinomicina sodica o semduramicina sodica. 3. È stata dimostrata la compatibilità di questo additivo con l'acido formico. 4. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, della cute e degli occhi.	26 febbraio 2030

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/162 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

relativo all'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

(3) La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4) Il preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 era già stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1905 della Commissione ([2]) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/347 della Commissione ([3]) come additivo per mangimi destinati a suinetti e scrofe.

(5) Nel parere del 2 aprile 2019 ([4]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente e, se utilizzato nei mangimi destinati ai tacchini, è efficace nel ridurre la contaminazione delle carcasse con *Salmonella* spp. Ha inoltre concluso che la forma non rivestita dell'additivo dovrebbe essere considerata un sensibilizzante delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6) La valutazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

---

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1905 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 30).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/347 della Commissione, del 5 marzo 2018, che concerne l'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a suinetti e scrofe e modifica i regolamenti (CE) n. 1847/2003 e (CE) n. 2036/2005 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) (GU L 67 del 9.3.2018, pag. 21).

([4]) *EFSA Journal 2019*; 17(4):5693.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione della contaminazione delle carcasse con *Salmonella* spp. mediante la diminuzione della sua presenza nelle feci).									
4d1703	Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079	**Composizione dell'additivo** Preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 contenente almeno: 2×10^{10} CFU/g di additivo (forma non rivestita) 1×10^{10} CFU/g di additivo (forma rivestita) **Caratterizzazione della sostanza attiva** Cellule vitali di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 **Metodo di analisi** (1) Conteggio: metodo di semina per inclusione con utilizzo di agar all'estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009) Identificazione: metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR) (CEN/TS 15790:2008)	Tacchini da ingrasso	-	1×10^{9}		1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.	26 febbraio 2030

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/163 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

relativo all'autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta dal *Trichoderma reesei* DSM 32338 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, polli allevati per la riproduzione e altre specie avicole allevate per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione europea da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta dal *Trichoderma reesei* DSM 32338. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

(3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta dal *Trichoderma reesei* DSM 32338 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, polli allevati per la riproduzione e altre specie avicole allevate per la riproduzione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4) Il preparato di muramidasi prodotta dal *Trichoderma reesei* DSM 32338 era già stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/805 della Commissione ([2]) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso.

(5) Nel parere del 2 aprile 2019 ([3]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di muramidasi prodotta dal *Trichoderma reesei* DSM 32338 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Ha inoltre concluso che l'additivo può presentare un potenziale di irritazione cutanea/oculare e di sensibilizzazione della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha concluso che l'additivo può essere efficace per migliorare il rapporto mangime/peso. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6) La valutazione del preparato di muramidasi prodotta dal *Trichoderma reesei* DSM 32338 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

---

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/805 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta da *Trichoderma reesei* (DSM 32338) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentato nell'UE da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (GU L 132 del 20.5.2019, pag. 33).

([3]) *EFSA Journal 2019*; 17(4):5686.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici.									
4d16	DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione europea da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o	Muramidasi (EC 3.2.1.17)	**Composizione dell'additivo** Preparato di muramidasi (EC 3.2.1.17) (lisozima) prodotta dal *Trichoderma reesei* DSM 32338 con un'attività minima di 60 000 LSU(F)60 000 LSU(F) (1) /g Forma solida e liquida **Caratterizzazione della sostanza attiva** Muramidasi (EC 3.2.1.17) (lisozima) prodotta dal *Trichoderma reesei* DSM 32338 Metodo di analisi (2) Per la quantificazione del tenore di muramidasi: metodo di prova enzimatico, basato sulla fluorescenza, che determina la depolimerizzazione, catalizzata da enzima, di un preparato di peptidoglicano marcato con fluoresceina a pH 6,0 e 30 °C	Polli allevati per la riproduzione Tacchini da ingrasso Tacchini allevati per la riproduzione Altre specie avicole allevate per la riproduzione	—	25 00025 0-00 LSU(F)		1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della cute e dell'apparato respiratorio.	26 febbraio 2030

(1) LSU(F) è il quantitativo di enzima che aumenta la fluorescenza di 12,5 µg/ml di peptidoglicano marcato con fluoresceina al minuto a pH 6,0 e 30 °C per un valore corrispondente alla fluorescenza di circa 0,06 nmol di isotiocianato di fluoresceina isomero.

(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/164 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

relativo all'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a tutte le specie suine e che abroga il regolamento (CE) n. 379/2009 (titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2) La 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) è stata autorizzata per dieci anni dal regolamento (CE) n. 379/2009 della Commissione ([2]) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, anatre da ingrasso, suinetti (svezzati), suini da ingrasso e scrofe.

(3) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, anatre da ingrasso, suinetti (svezzati), suini da ingrasso e scrofe, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici», e di autorizzazione di un nuovo impiego per tutte le specie avicole da ingrasso ad eccezione di polli, tacchini e anatre, per tutte le specie avicole ovaiole ad eccezione delle galline, per tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova e la riproduzione, per i suinetti lattanti e per le specie suine minori. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Nel parere del 5 aprile 2019 ([3]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati attestanti che l'additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione. Ha inoltre concluso che l'additivo non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Ha altresì concluso che l'additivo può presentare un potenziale di sensibilizzazione delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori. L'Autorità ha concluso che l'additivo è efficace per migliorare la digeribilità dei mangimi per tutte le specie avicole da ingrasso, ovaiole, allevate per la produzione di uova o la riproduzione nonché per tutte le specie suine. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) La valutazione della 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno rinnovare l'autorizzazione dell'impiego di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 379/2009.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

---

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

([2]) Regolamento (CE) n. 379/2009 della Commissione, dell'8 maggio 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di 6-fitasi EC 3.1.3.26 come additivo per mangimi per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, anatre da ingrasso, suinetti (svezzati), suini da ingrasso e scrofe [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.] (GU L 116 del 9.5.2009, pag. 6).

([3]) *EFSA Journal 2019*; 17(5):5702.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», come additivo nell'alimentazione animale è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Abrogazione del regolamento (CE) n. 379/2009

Il regolamento (CE) n. 379/2009 è abrogato.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.									
4a1640	Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.	6-fitasi EC 3.1.3.26	**Composizione dell'additivo** Preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) con un'attività minima di 10 000 FTU [1]/g Forma liquida e solida rivestita **Caratterizzazione della sostanza attiva** 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) **Metodo di analisi** [2] Determinazione della 6-fitasi nell'additivo per mangimi: metodo colorimetrico basato sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dall'enzima a partire dal fitato di sodio Determinazione della 6-fitasi nelle premiscele e nel mangime: metodo colorimetrico basato sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dall'enzima a partire dal fitato di sodio (dopo la diluizione con farina di frumento integrale trattata termicamente) (EN ISO 30024)	Tutte le specie avicole ad eccezione degli uccelli ovaioli	—	250 FTU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.	26 febbraio 2030
				Tutte le specie avicole ovaiole	—	150 FTU	—		
				Suinetti (svezzati) Suini da ingrasso	—	250 FTU	—		
				Tutte le specie suine ad eccezione dei suinetti svezzati e dei suini da ingrasso	—	500 FTU	—		

[1] 1 FTU è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico per minuto da un substrato di fitato di sodio, a pH 5,5 e 37 °C.
[2] Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/165 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal *Paenibacillus lentus* DSM 32052 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso o allevati per la riproduzione e specie avicole minori e che abroga il regolamento (CE) n. 786/2007 (titolare dell'autorizzazione Elanco GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2) L'endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal *Paenibacillus lentus* ATCC 55045 è stata autorizzata per dieci anni dal regolamento (CE) n. 786/2007 della Commissione ([2]) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso.

(3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal *Paenibacillus lentus* DSM 32052 (precedentemente prodotta dal *Paenibacillus lentus* ATCC 55045) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici», e di autorizzazione di un nuovo impiego per le pollastre allevate per la produzione di uova, per i tacchini da ingrasso o allevati per la riproduzione e per le specie avicole minori. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Nel parere del 26 febbraio 2019 ([3]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati attestanti che l'additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori dei prodotti ottenuti da animali alimentati con l'additivo e per l'ambiente. Essa ha altresì concluso che il prodotto dovrebbe essere ritenuto un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'additivo può essere efficace per migliorare la digeribilità dei mangimi per le pollastre allevate per la produzione di uova, i tacchini da ingrasso o allevati per la riproduzione e le specie avicole minori.

(5) La valutazione dell'endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal *Paenibacillus lentus* DSM 32052 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal *Paenibacillus lentus* ATCC 55045 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 786/2007.

(7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale le scorte esistenti del preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal *Paenibacillus lentus* ATCC 55045 conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

---

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

([2]) Regolamento (CE) n. 786/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, relativo all'autorizzazione di endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) come additivo per mangimi (GU L 175 del 5.7.2007, pag. 8).

([3]) *EFSA Journal 2019*; 17(3):5641.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 786/2007 è abrogato.

Articolo 3

L'endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal *Paenibacillus lentus* ATCC 55045, le premiscele e i mangimi composti contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 26 febbraio 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 26 febbraio 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.									
4a3i	Elanco GmbH	Endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78	*Composizione dell'additivo* Preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal *Paenibacillus lentus* (DSM 32052) con un'attività minima di $7,2 \times 10^5$ U ([1])/ml Forma liquida *Caratterizzazione della sostanza attiva* Endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal *Paenibacillus lentus* (DSM 32052) *Metodo di analisi* ([2]) Metodo colorimetrico basato sulla reazione degli zuccheri riduttori (equivalenti mannosio) con l'acido 3,5-dinitrosalicilico (DNS)	Polli da ingrasso Tacchini da ingrasso Pollastre allevate per la produzione di uova Tacchini allevati per la riproduzione Specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova/per la riproduzione	-	7 920 0 U	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.	26 febbraio 2030

([1]) 1 unità di attività (U) è il quantitativo di enzima che libera 0,72 microgrammi di zuccheri riduttori (equivalenti mannosio) da un substrato contenente mannano (farina di semi di carrube) per minuto, a pH 7,5 e 40 °C.

([2]) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/166 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

relativo al rinnovo dell'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, anatre da ingrasso, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe e che abroga il regolamento (CE) n. 785/2007 [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2) Il preparato di 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 785/2007 della Commissione ([2]) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, anatre da ingrasso, suinetti (svezzati), suini da ingrasso e scrofe.

(3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, anatre da ingrasso, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(4) Nel parere del 4 aprile 2019 ([3]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati attestanti che l'additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione.

(5) La valutazione del preparato di 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 785/2007.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

([2]) Regolamento (CE) n. 785/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, relativo all'autorizzazione del preparato 6-fitasi EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) come additivo per mangimi (GU L 175 del 5.7.2007, pag. 5).

([3]) *EFSA Journal 2019*; 17(5):5701.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 785/2007 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.									
4a1640	Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.	6-fitasi EC 3.1.3.26	**Composizione dell'additivo** Preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) con un'attività minima di 5 000 FTU (1)/g Forma solida rivestita e liquida **Caratterizzazione della sostanza attiva** 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) **Metodo di analisi** (2) Determinazione della 6-fitasi EC 3.1.3.26 nell'additivo per mangimi: metodo colorimetrico basato sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dall'enzima a partire dal fitato di sodio Determinazione della 6-fitasi EC 3.1.3.26 nelle premiscele e nel mangime: EN ISO 30024: metodo colorimetrico basato sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dall'enzima a partire dal fitato di sodio (dopo la diluizione con farina di frumento integrale trattata termicamente)	Polli da ingrasso Tacchini da ingrasso Anatre da ingrasso	-	250 FTU	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.	26 febbraio 2030
				Galline ovaiole	-	150 FTU	-		
				Suinetti (svezzati) Suini da ingrasso	-	250 FTU	-		
				Scrofe	-	500 FTU	-		

(1) 1 FTU è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico per minuto da un substrato di fitato di sodio, a pH 5,5 e 37 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/167 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), le apparecchiature radio conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 di tale direttiva contemplati da tali norme armonizzate o parti di esse.

(2) Con la decisione di esecuzione C(2015) 5376 ([3]), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) di redigere e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE.

(3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376, l'ETSI ha redatto le norme armonizzate EN 300 328 V2.2.2 per apparecchi di trasmissione dati che operano nella banda 2,4 GHz, EN 300 698 V2.3.1 per trasmettitori e ricevitori radio telefonici per uso mobile marittimo, EN 303 098 V2.2.1 per dispositivi marittimi per localizzazione singola, EN 303 520 V1.2.1 per dispositivi medicali *wireless* per capsule endoscopiche e EN 300 674-2-2 V 2.2.1 per sistemi di telematica dei trasporti e del traffico (TTT).

(4) La Commissione ha valutato, insieme all'ETSI, se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376.

(5) Le norme armonizzate EN 300 328 V2.2.2, EN 303 098 V2.2.1 e EN 300 674-2-2 V 2.2.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(6) Il punto 8.2.3 della norma armonizzata EN 300 698 V2.3.1 consente ai fabbricanti di discostarsi dalla massima potenza a radiofrequenza dichiarata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/53/UE e illustrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all'articolo 21 di tale direttiva. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

([2]) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

([3]) Decisione di esecuzione C(2015) 5376 final della Commissione, del 4 agosto 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7) La norma armonizzata EN 303 520 V1.2.1 consente ai fabbricanti di negoziare determinati metodi di prova con i laboratori di prova. Essa consente inoltre ai fabbricanti di effettuare prove delle apparecchiature a temperature che possono non corrispondere all'uso previsto. Il livello dell'interpretazione e della negoziazione consentite in tale norma armonizzata può avere un impatto sulla dimostrazione della conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(8) Sulla base della decisione di esecuzione C(2015) 5376, l'ETSI ha sostituito le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([4]): EN 300 328 V2.1.1 sostituita da EN 300 328 V2.2.2, EN 303 098 V2.1.1 sostituita da EN 303 098 V2.2.1, EN 303 520 V1.1.1 sostituita da EN 303 520 V1.2.1, EN 300 698 V2.2.1 sostituita da EN 300 698 V2.3.1 e EN 300 674-2-2 V 2.1.1 sostituita da EN 300 674-2-2 V2.2.1.

(9) La norma armonizzata EN 302 065-3 V2.1.1, il cui riferimento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([5]), non descrive le tecniche di mitigazione *trigger-before-transmit* (attivazione prima della trasmissione). La decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione ([6]) impone tuttavia, a decorrere dal 16 novembre 2019, l'applicazione di requisiti tecnici all'interno delle bande 3,8-4,2 GHz e 6-8,5 GHz per i sistemi di accesso veicolare che utilizzano la tecnica di mitigazione *trigger-before-transmit*. In base alla decisione di esecuzione (UE) 2019/785, per i sistemi di accesso veicolare devono essere impiegate tecniche di mitigazione *trigger-before-transmit* che forniscano un adeguato livello di prestazioni al fine di soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Poiché la norma armonizzata EN 302 065-3 V2.1.1 non tratta delle tecniche di mitigazione *trigger-before-transmit*, è necessario indicare che la conformità a tale norma armonizzata non garantisce la conformità ai requisiti della decisione di esecuzione (UE) 2019/785 relativi a tali tecniche e non conferisce di conseguenza una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE relativi a tali tecniche. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(10) La norma armonizzata EN 302 752 V1.1.1, il cui riferimento è pubblicato con limitazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([7]), è stata adottata dall'ETSI nel 2009 ai sensi della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]). Al momento dell'allineamento di tale norma armonizzata alla direttiva 2014/53/UE, l'ETSI ha interrotto i relativi lavori considerando che non è stato riscontrato alcun interesse delle parti interessate, che non sono previste conseguenze dovute all'assenza di una norma armonizzata per i radar attivi a bersaglio rinforzato, poiché non è stato riscontrato alcun interesse del settore, e che la norma armonizzata si può considerare superata e dovrebbe essere ritirata.

(11) È pertanto necessario ritirare dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([9]) i riferimenti delle norme sostituite, il riferimento della norma armonizzata EN 302 065-3 V2.1.1, che dovrebbe essere pubblicato con limitazioni, e il riferimento della norma armonizzata EN 302 752 V1.1.1, che è da considerarsi superato. Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme armonizzate sostitutive, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme sostituite. Per concedere inoltre ai fabbricanti il tempo per prepararsi al ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 302 752 V1.1.1, è necessario rinviare il ritiro del riferimento di tale norma armonizzata.

(12) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

---

([4]) GU C 326 del 14.9.2018, pag. 114.
([5]) GU C 326 del 14.9.2018, pag. 114.
([6]) Decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell'Unione, e che abroga la decisione 2007/131/CE (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 23).
([7]) GU C 326 del 14.9.2018, pag. 114.
([8]) Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10).
([9]) GU C 326 del 14.9.2018, pag. 114.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che figurano nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che figurano nell'allegato II della presente decisione sono pubblicati con limitazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 2

I riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che figurano nell'allegato III della presente decisione sono ritirati dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

N.	Riferimento della norma
1.	EN 300 328 V2.2.2 Sistemi di trasmissione a larga banda. Apparecchi di trasmissione dati che operano nella banda 2,4 GHz. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio
2.	EN 300 674-2-2 V2.2.1 Telematica dei trasporti e del traffico (TTT). Apparecchi di trasmissione (500 kbits/s/250 kbits/s) per comunicazioni dedicate a corta gamma (DSRC) che operano nella banda di frequenza da 5 795 MHz a 5 815 MHz. Parte 2: norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Sotto Sezione 2: unità di bordo (OBU)
3.	EN 303 098 V2.2.1 Dispositivi marittimi per localizzazione singola che utilizzano AIS. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio

ALLEGATO II

N.	Riferimento della norma
1.	EN 300 698 V2.3.1 Trasmettitori e ricevitori radio telefonici per uso mobile marittimo che operano nelle bande VHF utilizzate per vie d'acqua interne. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio e per aspetti di servizi di emergenza *Avvertenza:* la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se al punto 8.2.3 della presente norma armonizzata viene applicata la frase «*With the output power switch set at maximum, the carrier power shall be within ±1,5 dB of the rated output power under normal test conditions*» (Con l'interruttore di potenza di uscita regolato sul massimo, la potenza della portante deve essere compresa entro ±1,5 dB rispetto alla potenza nominale di uscita in condizioni di prova normali).
2.	EN 302 065-3 V2.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD) che utilizzano la tecnologia a banda ultra larga (UWB). Parte 3: prescrizioni per i dispositivi UWB per le applicazioni sui veicoli posti a terra. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE *Avvertenza:* la presente norma armonizzata non stabilisce specifiche tecniche per le tecniche di mitigazione *trigger-before-transmit* (attivazione prima della trasmissione). La decisione di esecuzione (UE) 2019/785 impone tuttavia, a decorrere dal 16 novembre 2019, l'applicazione di requisiti tecnici all'interno delle bande 3,8-4,2 GHz e 6-8,5 GHz per i sistemi di accesso veicolare che utilizzano la tecnica di mitigazione *trigger-before-transmit*. La conformità alla presente norma armonizzata non garantisce pertanto la conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2019/785 e non conferisce di conseguenza una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE relativi alle tecniche di mitigazione *trigger-before-transmit*.
3.	EN 303 520 V1.2.1 Dispositivi a corto raggio (SRD). Dispositivi medicali *wireless* per capsule endoscopiche che operano nell'intervallo di frequenza da 430 MHz a 440 MHz. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio *Avvertenza:* la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se si applica una delle seguenti condizioni: — per quanto riguarda l'allegato B, punto B.1: «*The manufacturer and test laboratory may agree on alternative suitable implementation of human torso simulator, which shall be then fully described in the test report*» (Il fabbricante e il laboratorio di prova possono concordare una realizzazione idonea alternativa del simulatore di torso umano, che deve essere poi descritta dettagliatamente nel verbale di prova); — per quanto riguarda l'allegato C, punto C.1: «*Alternatively, the manufacturer and test laboratory may agree to use a Semi-Anechoic Room, the setup of which shall be then fully described in the test report*» (In alternativa, il fabbricante e il laboratorio di prova possono concordare l'utilizzo di una camera semianecoica, la cui configurazione deve essere poi descritta dettagliatamente nel verbale di prova). *Avvertenza:* la temperatura di cui all'allegato B, punto B.2, deve riflettere l'uso previsto.

ALLEGATO III

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro
1.	EN 300 328 V2.1.1 Sistemi di trasmissione a banda larga. Apparecchi di trasmissione dati che operano nella banda ISM a 2,4 GHz e che utilizzano tecniche di modulazione a banda larga. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE	6 agosto 2021
2.	EN 300 698 V2.2.1 Radiotelefoni trasmettitori e ricevitori per servizio mobile marittimo che opera nelle bande VHF utilizzate nelle vie d'acqua interne. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE	6 agosto 2021
3.	EN 300 674-2-2 V2.1.1 Telematica dei trasporti e del traffico (TTT). Apparecchiatura di trasmissione dedicata a comunicazione (DSRC) a breve intervallo (500 kbit/s — 250 kbit/s) che opera nell'intervallo di frequenza da 5 795 MHz a 5 815 MHz. Parte 2 — sotto parte 2: unità di bordo (OBU). Norma armonizzata che soddisfa i requisiti dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE	6 agosto 2021
4.	EN 302 065-3 V2.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD) che utilizzano la tecnologia a banda ultra larga (UWB). Parte 3: prescrizioni per i dispositivi UWB per le applicazioni sui veicoli posti a terra. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE	6 febbraio 2020
5.	EN 302 752 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e gestione dello spettro radio (ERM). Radar attivi a bersaglio rinforzato. Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R&TTE	6 febbraio 2021
6.	EN 303 098 V2.1.1 Dispositivi marittimi di localizzazione personale a bassa potenza. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE	6 febbraio 2021
7.	EN 303 520 V1.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD). Dispositivi medicali *wireless* per capsule endoscopiche che operano nell'intervallo di frequenza da 430 MHz a 440 MHz. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio	6 agosto 2021

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2020 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»

del 23 gennaio 2020

riguardo all'aggiornamento dell'allegato XV (Eliminazione dei dazi doganali) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra [2020/168]

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare l'articolo 147, paragrafi 4 e 5, l'articolo 148, paragrafo 5, e l'articolo 438, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), è entrato in vigore il 1º luglio 2016.

(2) A seguito delle consultazioni l'UE e la Repubblica di Moldova hanno convenuto, su base reciproca, conformemente all'articolo 147 dell'accordo, di aumentare il volume di alcuni prodotti soggetti a contingenti tariffari annuali in esenzione da dazio.

(3) L'UE ha deciso di aumentare il volume dei contingenti tariffari per le merci originarie della Repubblica di Moldova per quanto concerne le uve da tavola e le prugne e di introdurre un nuovo contingente tariffario per le ciliegie. La Repubblica di Moldova ha deciso di aumentare gradualmente il volume dei contingenti tariffari per le merci originarie dell'UE per i seguenti prodotti inclusi nell'elenco delle concessioni (Repubblica di Moldova) di cui all'allegato XV-D dell'accordo: maiale («contingente tariffario 1»), volatili da cortile («contingente tariffario 2»), prodotti lattiero-caseari («contingente tariffario 3») e zucchero («contingente tariffario 5»).

(4) A seguito della richiesta presentata dalla Repubblica di Moldova a norma dell'articolo 148 dell'accordo, l'Unione ha deciso di aumentare il volume limite per il frumento (farine e agglomerati in forma di pellet), l'orzo (farine e agglomerati in forma di pellet), il granturco (farine e agglomerati in forma di pellet) e i cereali trasformati.

(5) Il 16 dicembre 2014 il Consiglio di associazione, mediante la decisione n. 3/2014, ha delegato al Comitato di associazione nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati di carattere commerciale dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XV dell'accordo è così modificato:

1) l'allegato XV-A è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione;

2) all'allegato XV-B, nell'elenco dei prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata, la voce con il codice NC 2012 0809 29 00 e la descrizione del prodotto «Ciliege, fresche (escl. ciliege acide)» è soppressa;

3) all'allegato XV-C i volumi limite per le seguenti categorie di prodotti sono modificati come segue:

   a) per la categoria di prodotti 6 («Farine e agglomerati in forma di pellet, di frumento»), nella colonna denominata «Volume limite (in t)», il quantitativo «75 000» è sostituito dal quantitativo «150 000»;

   b) per la categoria di prodotti 7 («Farine e agglomerati in forma di pellet, di orzo»), nella colonna denominata «Volume limite (in t)», il quantitativo «70 000» è sostituito dal quantitativo «100 000»;

c) per la categoria di prodotti 8 («Farine e agglomerati in forma di pellet, di granturco»), nella colonna denominata «Volume limite (in t)», il quantitativo «130 000» è sostituito dal quantitativo «250 000»;

d) per la categoria di prodotti 10 («Cereali trasformati»), nella colonna denominata «Volume limite (in t)», il quantitativo «2 500» è sostituito dal quantitativo «5 000»;

4) all'allegato XV-D nell'elenco delle concessioni (Repubblica di Moldova) la quarta colonna, intitolata «Categoria», è modificata come segue:

a) tutti i riferimenti a «Contingente tariffario 1 (4 000 t)» sono sostituiti da «Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t)»;

b) tutti i riferimenti a «Contingente tariffario 2 (4 000 t)» sono sostituiti da «Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t)»;

c) tutti i riferimenti a «Contingente tariffario 3 (1 000 t)» sono sostituiti da «Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t)»;

d) tutti i riferimenti a «Contingente tariffario 5 (5 400 t)» sono sostituiti da «Contingente tariffario 5 (7 000 t; per il 2021: 8 000 t; e a partire dal 2022: 9 000 t)»;

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore la data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2020

Per il Comitato di associazione nella formazione «Commercio»

P. SOURMELIS
Il presidente

A. FERNÁNDEZ DÍEZ C. CEBAN
Segretari

ALLEGATO

«ALLEGATO XV-A

PRODOTTI SOGGETTI A CONTINGENTI TARIFFARI ANNUI IN ESENZIONE DA DAZIO (UNIONE)

Numero d'ordine	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume (in t)	Aliquota del dazio
1	0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	2 000	esenzione
2	0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	220	esenzione
3	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	20 000	esenzione
4	0808 10 80	Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)	40 000	esenzione
5	0809 29 00	Ciliege, fresche (escl. ciliege acide)	1 500	esenzione
6	0809 40 05	Prugne, fresche	15 000	esenzione
7	2009 61 10	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix ≤ 30 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg	500	esenzione
	2009 69 19	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg		
	2009 69 51	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, concentrati		
	2009 69 59	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati)»		

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT